

IDONEITÀ (*)

LA NATURA DELL'IDONEITÀ

Il Concordato del 1929 legava l'autenticità cattolica dell'IR alla figura dell'insegnante, che doveva essere approvato dall'autorità ecclesiastica, se sacerdote o religioso, o fornito «di un certificato di idoneità da rilasciarsi dall'ordinario diocesano» se laico. La revoca di questo certificato, precisava il testo veteroconcordatario, «priva senz'altro l'insegnante della capacità di insegnare».

L'Accordo di revisione del 1984 ha preferito richiamare l'idoneità all'interno del Protocollo addizionale, parlando genericamente di «insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica». L'Intesa Cei-Mpi ha poi precisato (punto 2.5) che «l'Irc è impartito da insegnanti in possesso di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano e da esso non revocata». Nel 1990 la revisione dell'Intesa ha infine aggiunto (punto 2.6-bis) che «il riconoscimento di idoneità all'IRC ha effetto permanente salvo revoca da parte dell'ordinario diocesano».

Nel regime veteroconcordatario l'idoneità era l'unico requisito necessario per insegnare religione, mentre il nuovo Concordato ha aggiunto ad essa il possesso di specifici titoli di studio. Con parere n. 76 del 4-3-1958 il Consiglio di Stato, sez. I, aveva attribuito all'idoneità ecclesiastica un valore equivalente all'abilitazione all'insegnamento conseguita dagli altri docenti nelle rispettive discipline.

L'idoneità ha una dimensione giuridica interna all'ordinamento canonico e acquista rilevanza nell'ambito civile solo in quanto attestato indispensabile per accedere all'IRC, senza che l'amministrazione scolastica possa intervenire nel merito del suo rilascio o della sua revoca.

In una Nota Pastorale del maggio 1991 la Cei ha indicato le caratteristiche salienti di questo attestato: «L' idoneità non è

paragonabile a un diploma che abilita a insegnare correttamente la religione cattolica. Essa stabilisce tra il docente di religione e la comunità ecclesiale nella quale vive un rapporto permanente di comunione e di fiducia, finalizzato a un genuino servizio nella scuola, e si arricchisce mediante le necessarie iniziative di aggiornamento, secondo una linea di costante sviluppo e verifica» (Insegnare religione cattolica oggi, n. 22).

Il CIC fissa con chiarezza gli aspetti qualificanti dell'idoneità, su cui è compito del vescovo vigilare con attenzione. Essi sono: retta dottrina, testimonianza di vita cristiana e abilità pedagogica (can. 804, 2).

Il primo requisito è stato interpretato dalla Cei, in una sua delibera (peraltro non vincolante) approvata dalla XXXIV Assemblea generale (Roma, maggio 1991), come «conoscenza obiettiva e completa dei contenuti della rivelazione cristiana e della dottrina della Chiesa». Esso può essere in gran parte attestato dal compimento degli studi prescritti, ma il semplice possesso di un titolo di studio non può in alcun modo sostituirsi al certificato di idoneità.

La testimonianza di vita cristiana è l'aspetto certamente più delicato. La Cei, nella delibera appena citata raccomanda ai vescovi di accertare che ciascun candidato all'IRC «viva coerentemente la fede professata, nel quadro di una responsabile comunione ecclesiale». Con maggior precisione, inoltre, la stessa Cei ha ritenuto che non debbano risultare «comportamenti pubblici e notori in contrasto con la morale cattolica».

L'abilità pedagogica, infine, è una significativa novità introdotta dall'ultimo CIC e assente in quello precedente. La Cei suggerisce di intendere questo requisito come specifica capacità di insegnare, documentata dagli studi seguiti e concretizzata dall'indicazione dell'ordine e grado di scuola in cui l'IdR possa più fruttuosamente svolgere la sua funzione. Se l'idoneità può essere specificata per il tipo di scuola, non è invece possibile riconoscerla per la singola sede

scolastica questa precisazione rientra nei contenuti dell'intesa con il capo di istituto ai fini della nomina del docente.

IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITÀ

Non esistono procedure particolari per il rilascio dell'idoneità da parte del vescovo, in quanto si tratta di una delicata competenza affidata al discernimento dell'ordinario diocesano e dei suoi delegati. È opportuno formalizzare la specifica domanda di riconoscimento di idoneità da parte degli interessati, cui corrisponderà un altrettanto formale decreto di idoneità. In molte diocesi si fa comunemente ricorso a prove selettive (scritte e/o orali), tanto più opportune ora che l'idoneità viene rilasciata a tempo indeterminato e non consente una revoca sbrigativa.

Dato che l'idoneità da sola non è più sufficiente per accedere all'IRC, essa non può essere riconosciuta a candidati ancora privi dei prescritti titoli di qualificazione. Solo nel caso in cui i posti da coprire risultino superiori ai candidati già idonei e forniti di titoli, potrà essere riconosciuta l'idoneità a persone non ancora qualificate, che comunque potranno essere nominate solo per supplenza e non con un contratto di incarico.

Il decreto di riconoscimento dell'idoneità è normalmente singolare e nominativo, ma appare legittimo, soprattutto per gli insegnanti di classe e sezione della scuola elementare e materna, ricorrere a decreti singolari per più nominativi.

La citata delibera della XXXIV Assemblea generale della Cei ha indicato alcuni criteri per il riconoscimento dell'idoneità. Va ricordato che la delibera non è vincolante e che l'ordinario diocesano potrà non conformarvisi qualora glielo suggeriscano serie ragioni.

Particolarmente complesso può essere il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti di classe della scuola elementare e materna che abbiano dichiarato la propria disponibilità ad impartire l'Irc. In questo caso, oltre all'attenzione ai requisiti comuni, la Cei suggerisce che si valuti l'interesse «effettivamente dimostrato dal candidato per l'Irc e per la sua incidenza educativa. Tale interesse può risultare dalla avvenuta partecipazione a corsi o convegni aventi specifica finalità di aggiornamento in ordine all'Irc o dall'impegno di parteciparvi a breve scadenza». Ciò comporta, ovviamente, la comunicazione tempestiva a questi insegnanti di tutte le iniziative di aggiornamento programmate per loro, con l'avvertenza che la mancata partecipazione ad esse potrà essere motivo di revoca dell'idoneità.

Non va confusa, infine, l'idoneità con la nomina o con l'intesa ad essa preliminare. L'idoneità è infatti un prerequisito nei confronti dell'intesa e della nomina. È altresì il caso di aggiungere che non deve crearsi confusione nella compilazione delle graduatorie che alcune diocesi hanno introdotto nella gestione del settore. L'idoneità in quanto tale non può essere oggetto di valutazione né può esserle attribuito un punteggio differenziato; potrà eventualmente essere attribuito un punteggio alle prove sostenute per la selezione dei candidati, fermo restando che l'idoneità non può esaurirsi nel superamento di un esame, in quanto costituisce un vincolo ben più articolato e costantemente in evoluzione tra l'IdR e la sua comunità ecclesiale.

LA REVOCA DELL'IDONEITÀ

L'idoneità può essere revocata quando venga accertata una carenza «grave» a proposito di uno dei tre fattori canonici. L'idoneità è, ovviamente, revocata dalla stessa autorità che l'ha rilasciata. È da ritenere che, essendo essa requisito indispensabile per l'IRC, la sua revoca impedisca in ogni momento all'IdR di proseguire nel suo lavoro.

L'Intesa Cei-Mpi ha infatti precisato che l'IdR deve essere in possesso di idoneità «non revocata» (2.5).

La revoca diviene esecutiva solo in seguito a un decreto formale, prima di giungere al quale occorre seguire la procedura indicata dal §3 della delibera 41 della Cei, che in materia è vincolante. Innanzitutto il vescovo deve convocare l'insegnante «contestandogli i fatti e ascoltandone le ragioni»; entro dieci giorni dall'incontro l'insegnante ha facoltà di presentare documenti o memorie e può chiedere di essere nuovamente ascoltato; il vescovo deve essere disponibile ad un secondo incontro, da tenere entro venti giorni dal primo. Valutate insufficienti le ragioni addotte dall'insegnante, il vescovo emana quindi il decreto di revoca.

La revoca assume, ai sensi del can. 51, la forma di un decreto singolare, formulato per iscritto e fornito di motivazione almeno sommaria. Il decreto, a norma dei cann. 54-55-56, deve essere regolarmente intimato e pertanto deve essere letto all'interessato in presenza di due testimoni, redigendo dell'intimazione un processo verbale. Se il destinatario si sottrae senza giusta causa alla comunicazione, il decreto è considerato ugualmente intimato e diviene esecutivo.

Solo al termine di tutta questa procedura il vescovo comunica al capo d'istituto l'avvenuta revoca, senza peraltro precisarne le motivazioni. Il capo d'istituto deve a questo punto risolvere il contratto di lavoro dell'IdR e accordarsi con l'ordinario diocesano per l'assunzione di un nuovo insegnante. Non è prevista la destinazione ad altro incarico dell'IdR revocato.

Se la revoca ha interessato un insegnante di classe della scuola primaria, questo viene semplicemente privato della possibilità di continuare ad insegnare RC, ma mantiene, ovviamente, il suo rapporto di lavoro.

La revoca ha, normalmente, la forma di un decreto individuale, ma nel caso in cui essa colpisca più insegnanti ordinari di scuola primaria per un medesimo motivo (è il caso della mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento, che la Cei suggerisce di usare come criterio per valutare l'effettivo interesse all'Irc), si può ritenere legittimo anche un decreto collettivo.

Può essere ricordato che, ai sensi dell'art.6 della legge 824/30, oltre al caso di revoca dell'idoneità, può essere revocato l'incarico all'IdR durante l'anno scolastico anche mediante un semplice accordo tra l'autorità ecclesiastica e il capo d'istituto.

(*) Nota: Ciatelli – “Prontuario giuridico IRC” – Anno 1996 pag. 40

Criteri di verifica ()**

La XXXIV Assemblea generale ha indicato in una deliberazione i criteri per il riconoscimento dell'idoneità:

- ✓ per gli insegnanti di classe o sezione della scuola materna ed elementare disponibili all'insegnamento della religione cattolica, si faccia attenzione al loro interesse effettivo per l'insegnamento della religione cattolica e per la sua incidenza educativa, che può risultare dall'avvenuta partecipazione a corsi o convegni di aggiornamento specifico, o dall'impegno a parteciparvi a breve scadenza. Si verifichi inoltre che non risulti un comportamento pubblico e notorio in contrasto con la morale cattolica.
- ✓ per quanti aspirano a incarichi specifici di insegnamento della religione cattolica:
 - per la conoscenza della dottrina cattolica, ci si accerti che i titoli di qualificazione siano stati conseguiti con merito;
 - per l'abilità pedagogica, si verifichi, pure con colloqui e prove, che sia stata curata nel corso degli studi la

preparazione pedagogica, anche in vista di determinare l'ordine, il grado e l'indirizzo scolastico in cui più fruttuosamente potrà svolgere il suo servizio;

- per la testimonianza di vita cristiana, è necessario accertarsi che il candidato abbia una condotta conforme alla morale cristiana e che viva la comunione ecclesiale con responsabilità e coerenza.

(**) Delibera C.E.I. n. 41: cfr Notiziario UCN 1990, pag. 363.
Deliberazione della XXXIV Assemblea generale: Notiziario UCN 1991, pag. 251.
[riportato in Schede CEI – Supp. N°4 del 1/10/1992 pag 19]

